Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0359(COD)

14.2.2026

EMENDAMENTI
318 - 450

Progetto di relazione
Arba Kokalari, Michael McNamara
(PE782.530v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA)

Proposta di regolamento
(COM(2025)0836 – C10-0304/2025 – 2025/0359(COD))

Emendamento 318
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA è competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione a tale sistema, in conformità dei compiti e delle responsabilità che il regolamento assegna alle autorità di vigilanza del mercato. L'ufficio per l'IA è inoltre competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione ai sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065.	
Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo ed esecuzione di cui al primo comma, l'ufficio per l'IA dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato previsti dalla presente sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020. All'ufficio per l'IA è conferito il potere di adottare opportune misure e decisioni per esercitare adeguatamente i propri poteri di controllo ed esecuzione. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 si	

applica mutatis mutandis.

Le autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento cooperano attivamente nell'esercizio di tali poteri, in particolare quando è necessario adottare misure di esecuzione nel territorio di uno Stato membro.";

Or. en

Emendamento 319
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA è competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione a tale sistema, in conformità dei compiti e delle responsabilità che il regolamento assegna alle autorità di vigilanza del mercato. L'ufficio per l'IA è inoltre competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione ai sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065.	Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA è competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione a tale sistema, in conformità dei compiti e delle responsabilità che il regolamento assegna alle autorità di vigilanza del mercato. L'ufficio per l'IA è inoltre competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione ai sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. ***Sono esclusi tuttavia i sistemi di IA***

immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, che sono soggetti alla supervisione del Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 74, paragrafo 9, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 320
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA ***è competente in via esclusiva*** per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione a tale sistema, in conformità dei compiti e delle responsabilità che il regolamento assegna alle autorità di vigilanza del mercato. L'ufficio per l'IA è inoltre competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione ai sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065.	Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA ***ha competenza*** per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento***, in collaborazione con le autorità di regolamentazione degli Stati membri e altre autorità designate dagli Stati membri,*** in relazione a tale sistema, in conformità dei compiti e delle responsabilità che il regolamento assegna alle autorità di vigilanza del mercato. L'ufficio per l'IA è inoltre competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione ai sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065.

Or. en

Emendamento 321
Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA è competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione a tale sistema, in conformità dei compiti e delle responsabilità che il regolamento assegna alle autorità di vigilanza del mercato. L'ufficio per l'IA è inoltre competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione ai sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065.	Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I ***e dei sistemi di IA di cui all'allegato III, punto 2***, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA è competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione a tale sistema, in conformità dei compiti e delle responsabilità che il regolamento assegna alle autorità di vigilanza del mercato. L'ufficio per l'IA è inoltre competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione ai sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065.

Or. en

Emendamento 322
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA è ***competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione a tale sistema, in conformità dei compiti e delle responsabilità che il regolamento assegna alle autorità di vigilanza del mercato. L'ufficio per l'IA è inoltre*** competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione ai sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065.	Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore ***o da altri fornitori appartenenti al medesimo gruppo di imprese***, l'ufficio per l'IA è competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione ai sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione limita la competenza dell'ufficio per l'IA ai casi in cui il modello e il sistema sono sviluppati dallo "stesso fornitore". Ciò crea una lacuna normativa per i gruppi societari integrati verticalmente in cui soggetti giuridici diversi all'interno del medesimo gruppo sviluppano rispettivamente il modello e il sistema. L'estensione dell'ambito di applicazione ai fornitori "appartenenti al medesimo gruppo di imprese" garantisce una sorveglianza coerente delle catene del valore dell'IA all'interno dei gruppi societari, in linea con la logica del controllo centralizzato per lo sviluppo integrato dell'IA.

Emendamento 323
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA ***è competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione a*** tale sistema***, in conformità dei compiti e delle responsabilità che il regolamento assegna alle autorità di vigilanza del mercato. L'ufficio per l'IA è inoltre competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli*** obblighi ***previsti dal*** presente regolamento ***in relazione ai sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del*** regolamento (UE) ***2022/2065***.	Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA ***ha il potere di monitorare e supervisionare la conformità di*** tale sistema ***di IA agli*** obblighi ***di cui al*** presente regolamento. ***Per svolgere i suoi compiti di monitoraggio e supervisione, l'ufficio per l'IA dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato previsti dalla presente sezione e dal*** regolamento (UE) ***2019/1020***.

Or. en

Motivazione

L'attuale esperienza in materia di attuazione del regolamento sui servizi digitali indica che non si dovrebbe procedere ad alcun trasferimento immediato di poteri dalle autorità nazionali competenti alla Commissione. È invece promossa la collaborazione tra le autorità. Il testo torna pertanto alla versione originale dell'articolo 75, pur mantenendo solo modifiche limitate rispetto alla proposta omnibus.

Emendamento 324
Virginie Joron, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA ***è competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione a*** tale sistema***, in conformità dei compiti e delle responsabilità che il*** regolamento ***assegna alle autorità di vigilanza del mercato***. ***L'ufficio per l'IA è inoltre competente in via esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione ai sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065.***	Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali, ad esclusione dei sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I ***e dei sistemi di IA di cui all'allegato III, punto 2***, e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA ***può rivolgere raccomandazioni non vincolanti alle autorità del mercato al fine di garantire il monitoraggio di*** tale sistema ***e valutare il rispetto degli obblighi previsti dal presente*** regolamento.

Or. en

Emendamento 325
Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
	"1 bis. L'ufficio per l'IA e le autorità nazionali competenti integrano l'innovazione e la competitività come principi guida che orientano il loro lavoro

sul presente regolamento.";

Or. en

Emendamento 326
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo ed esecuzione di cui al primo comma, l'ufficio per l'IA dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato previsti dalla presente sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020. All'ufficio per l'IA è conferito il potere di adottare opportune misure e decisioni per esercitare adeguatamente i propri poteri di controllo ed esecuzione. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Conformemente alle altre modifiche del punto 25.

Emendamento 327
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'esercizio delle sue funzioni di	***soppresso***

controllo ed esecuzione di cui al primo comma, l'ufficio per l'IA dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato previsti dalla presente sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020. All'ufficio per l'IA è conferito il potere di adottare opportune misure e decisioni per esercitare adeguatamente i propri poteri di controllo ed esecuzione. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis.

Or. en

Emendamento 328
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo ed esecuzione di cui al primo comma, l'ufficio per l'IA dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato previsti dalla presente sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020. All'ufficio per l'IA è conferito il potere di adottare opportune misure e decisioni per esercitare adeguatamente i propri poteri di controllo ed esecuzione. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis.	Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo ed esecuzione di cui al primo comma, l'ufficio per l'IA dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato previsti dalla presente sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020. All'ufficio per l'IA è conferito il potere di adottare opportune misure e decisioni per esercitare adeguatamente i propri poteri di controllo ed esecuzione. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis. ***La Commissione provvede affinché l'ufficio per l'IA disponga delle risorse tecniche, finanziarie e umane nonché delle infrastrutture necessarie per svolgere efficacemente i suoi compiti a norma del presente regolamento. In particolare, l'ufficio per l'IA dispone di sufficiente personale permanentemente disponibile, le cui competenze e conoscenze includano una comprensione approfondita delle***

tecnologie di IA, compresa l'IA per finalità generali.

Or. en

Emendamento 329
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo ed esecuzione di cui al primo comma, l'ufficio per l'IA dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato previsti dalla presente sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020. ***All'***ufficio per l'IA ***è conferito il potere di adottare*** opportune misure e decisioni per esercitare adeguatamente i propri poteri di controllo ed esecuzione. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis.	Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo ed esecuzione di cui al primo comma, l'ufficio per l'IA dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato previsti dalla presente sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020. ***L'***ufficio per l'IA ***adotta*** opportune misure e decisioni per esercitare adeguatamente i propri poteri di controllo ed esecuzione. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis.

Or. en

Emendamento 330
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) al paragrafo 1 è aggiunto il

comma 3 bis seguente:

"L'ufficio per l'IA si coordina strettamente con le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati quando i suddetti sistemi di IA presentano rischi per i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati, in conformità dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in linea con l'articolo 2, paragrafo 7, del presente regolamento.";

Or. en

Emendamento 331
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento cooperano attivamente nell'***esercizio di tali poteri, in particolare quando è necessario adottare misure di esecuzione nel territorio di uno Stato membro***.	Le autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento cooperano attivamente nell'***ambito del presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

Conformemente alle altre modifiche del punto 25.

Emendamento 332
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità ***coinvolte nell'applicazione del presente regolamento*** cooperano attivamente nell'esercizio di tali poteri, in particolare quando è necessario adottare misure di esecuzione nel territorio di uno Stato membro.	Le autorità ***di vigilanza del mercato*** cooperano attivamente nell'esercizio di tali poteri, in particolare quando è necessario adottare misure di esecuzione nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 333
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) al paragrafo 1 è aggiunto il comma 3 bis seguente:
	"L'ufficio per l'IA si coordina strettamente con le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati quando i suddetti sistemi di IA presentano rischi per i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati, in conformità dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in linea con l'articolo 2, paragrafo 7, del presente regolamento.";

Or. en

Emendamento 334
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
	"1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di istituire un organismo indipendente di valutazione della conformità ai fini delle valutazioni della conformità da parte di terzi a norma dell'articolo 43 per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1. A tal fine, la Commissione assume un ruolo equivalente a quello di autorità di notifica e rispetta, mutatis mutandis, le prescrizioni per le autorità di notifica di cui al capo III, sezione 4. L'organismo di valutazione della conformità assume un ruolo equivalente a quello di organismo notificato e rispetta, mutatis mutandis, le prescrizioni per gli organismi notificati di cui al capo III, sezione 4, anche per quanto riguarda l'indipendenza e la competenza. Un fornitore che è tenuto a sottoporsi a una valutazione della conformità da parte di terzi per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1 può scegliere di ricorrere a tale organismo di valutazione della conformità in alternativa a qualsiasi altro organismo notificato designato a norma del capo III, sezione 4.";

Or. en

Motivazione

The Commission's original proposal grants exclusive competence to the AI Office for the supervision and enforcement of AI systems based on general-purpose AI models developed by the same provider. However, it also mandates that the Commission directly organise pre-market conformity assessments for these systems. This creates a potential conflict of interest, as the same institution would be responsible for both enforcement and conformity assessment.The proposed amendment addresses this concern by empowering the Commission to establish an independent conformity assessment body, structurally separate from the AI Office. This body would operate under the same requirements applicable to notified bodies

under Section 4 of Chapter III, ensuring independence, competence, and impartiality. Crucially, providers retain the choice to use this body or any other competent notified body, thereby preserving market competition in conformity assessment services and avoiding regulatory bottlenecks. This approach aligns with the principles underlying the New Legislative Framework and ensures that providers of AI systems based on general-purpose AI models are not subject to a monopolistic conformity assessment regime.

Emendamento 335
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sono inseriti i paragrafi da 1 bis a 1 quater seguenti:	***soppresso***
"1 bis. La Commissione adotta un atto di esecuzione per definire i poteri di esecuzione e le procedure per l'esercizio di tali poteri da parte dell'ufficio per l'IA, compresa la facoltà di imporre sanzioni, quali sanzioni pecuniarie o altre sanzioni amministrative, conformemente alle condizioni e ai limiti massimi di cui all'articolo 99, in relazione ai sistemi di IA di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo che risultano non conformi al presente regolamento, nell'ambito dei suoi compiti di monitoraggio e supervisione ai sensi del presente articolo.	
1 ter. L'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis ai fornitori dei sistemi di IA di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti procedurali più specifici previsti dal presente regolamento.	
1 quater. La Commissione organizza ed effettua valutazioni della conformità e prove precedenti all'immissione sul mercato dei sistemi di IA di cui al paragrafo 1 che sono classificati come ad alto rischio e soggetti a valutazione della	

conformità da parte di terzi a norma dell'articolo 43, prima che tali sistemi di IA siano immessi sul mercato o messi in servizio. Tali prove e valutazioni verificano che i sistemi siano conformi ai pertinenti requisiti del presente regolamento e possano essere immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione in conformità del presente regolamento. La Commissione può affidare l'esecuzione di tali prove o valutazioni a organismi notificati designati a norma del presente regolamento, nel qual caso l'organismo notificato agisce per conto della Commissione. L'articolo 34, paragrafi 1 e 2, si applica mutatis mutandis alla Commissione nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dal presente paragrafo.

Le tariffe per le attività di prova e valutazione sono a carico del fornitore del sistema di IA ad alto rischio che ha presentato alla Commissione la domanda di valutazione della conformità da parte di terzi. I costi relativi ai servizi affidati dalla Commissione agli organismi notificati a norma del presente articolo sono pagati direttamente dal fornitore all'organismo notificato.";

Or. en

Motivazione

Concentrare le funzioni di regolamentazione, applicazione e valutazione della conformità in seno alla Commissione rischia di compromettere l'imparzialità istituzionale, la certezza del diritto e il sistema di fiducia reciproca su cui si basa il mercato interno. La legislazione dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti si basa su una separazione funzionale tra l'attività normativa, la definizione di norme tecniche, la valutazione indipendente della conformità e la vigilanza del mercato. La confusione di tali ruoli dà un'impressione della Commissione che definisce le proprie norme e ne giudica allo stesso tempo il rispetto e indebolisce l'indipendenza degli organismi notificati.

Emendamento 336
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sono inseriti i paragrafi da 1 bis a 1 quater seguenti:	***soppresso***
"1 bis. La Commissione adotta un atto di esecuzione per definire i poteri di esecuzione e le procedure per l'esercizio di tali poteri da parte dell'ufficio per l'IA, compresa la facoltà di imporre sanzioni, quali sanzioni pecuniarie o altre sanzioni amministrative, conformemente alle condizioni e ai limiti massimi di cui all'articolo 99, in relazione ai sistemi di IA di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo che risultano non conformi al presente regolamento, nell'ambito dei suoi compiti di monitoraggio e supervisione ai sensi del presente articolo.	
1 ter. L'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis ai fornitori dei sistemi di IA di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti procedurali più specifici previsti dal presente regolamento.	
1 quater. La Commissione organizza ed effettua valutazioni della conformità e prove precedenti all'immissione sul mercato dei sistemi di IA di cui al paragrafo 1 che sono classificati come ad alto rischio e soggetti a valutazione della conformità da parte di terzi a norma dell'articolo 43, prima che tali sistemi di IA siano immessi sul mercato o messi in servizio. Tali prove e valutazioni verificano che i sistemi siano conformi ai pertinenti requisiti del presente regolamento e possano essere immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione in conformità del presente regolamento. La Commissione può affidare l'esecuzione di tali prove o valutazioni a organismi notificati designati a norma del presente	

regolamento, nel qual caso l'organismo notificato agisce per conto della Commissione. L'articolo 34, paragrafi 1 e 2, si applica mutatis mutandis alla Commissione nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dal presente paragrafo.

Le tariffe per le attività di prova e valutazione sono a carico del fornitore del sistema di IA ad alto rischio che ha presentato alla Commissione la domanda di valutazione della conformità da parte di terzi. I costi relativi ai servizi affidati dalla Commissione agli organismi notificati a norma del presente articolo sono pagati direttamente dal fornitore all'organismo notificato.";

Or. en

Emendamento 337
Zala Tomašič, Tomáš Zdechovský, Jan Farský, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. La Commissione ***adotta un atto di esecuzione per definire i poteri di esecuzione e le procedure per l'esercizio di tali poteri da parte dell'ufficio per l'IA, compresa la facoltà di imporre sanzioni, quali sanzioni pecuniarie o altre sanzioni amministrative, conformemente alle condizioni e ai limiti massimi di cui all'articolo 99, in relazione ai sistemi di IA di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo che risultano non conformi al*** presente regolamento***, nell'ambito dei suoi compiti di monitoraggio e supervisione ai sensi del presente*** articolo.	1 bis. La Commissione ***organizza ed effettua valutazioni della conformità e prove precedenti all'immissione sul mercato dei sistemi di IA di cui al paragrafo 1 che sono classificati come ad alto rischio e soggetti a valutazione della conformità da parte di terzi a norma dell'articolo 43, prima che tali sistemi di IA siano immessi sul mercato o messi in servizio. Tali prove e valutazioni verificano che i sistemi siano conformi ai pertinenti requisiti del presente regolamento e possano essere immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione in conformità del*** presente regolamento***. La Commissione può affidare l'esecuzione di tali prove o valutazioni a organismi***

notificati designati a norma del presente regolamento, nel qual caso l'organismo notificato agisce per conto della Commissione. L'articolo ***34, paragrafi 1 e 2, si applica mutatis mutandis alla Commissione nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dal presente paragrafo****. Nell'organizzare ed effettuare tali prove e valutazioni, la Commissione garantisce procedure proporzionate e favorevoli alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione, compresa la semplificazione della documentazione e la riduzione degli oneri amministrativi, senza ridurre il livello di protezione previsto dal presente regolamento.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le valutazioni della conformità precedenti all'immissione sul mercato organizzate dalla Commissione rimangano proporzionate nella pratica e non creino oneri procedurali e documentali sproporzionati per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione. Imponendo procedure favorevoli alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione, come la semplificazione della documentazione e la riduzione delle fasi amministrative, sostiene un accesso efficace al mercato ed evita strozzature della conformità, mantenendo espressamente lo stesso livello di protezione e gli stessi obiettivi normativi previsti dal regolamento sull'IA.

Emendamento 338
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. La Commissione adotta un atto di esecuzione per definire i poteri di esecuzione e le procedure per l'esercizio di tali poteri da parte dell'ufficio per l'IA, ***compresa la facoltà*** di imporre sanzioni,	1 bis. La Commissione adotta un atto di esecuzione per definire i poteri di esecuzione e le procedure per l'esercizio di tali poteri da parte dell'ufficio per l'IA, ***compreso l'obbligo*** di imporre sanzioni,

quali sanzioni pecuniarie o altre sanzioni amministrative, conformemente alle condizioni e ai limiti massimi di cui all'articolo 99, in relazione ai sistemi di IA di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo che risultano non conformi al presente regolamento, nell'ambito dei suoi compiti di monitoraggio e supervisione ai sensi del presente articolo.	quali sanzioni pecuniarie o altre sanzioni amministrative ***in caso di mancato rispetto della normativa***, conformemente alle condizioni e ai limiti massimi di cui all'articolo 99, in relazione ai sistemi di IA di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo che risultano non conformi al presente regolamento, nell'ambito dei suoi compiti di monitoraggio e supervisione ai sensi del presente articolo.

Or. en

Emendamento 339
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis bis. Qualora la Commissione non abbia avviato procedimenti per la stessa violazione, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o il fornitore di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o in cui risiede o è stabilito il loro rappresentante legale, dispone di poteri di controllo e di applicazione nei confronti di tali fornitori degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 340
Michael McNamara, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera c

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. La Commissione ***organizza ed effettua*** valutazioni della conformità e prove precedenti all'immissione sul mercato dei sistemi di IA di cui al paragrafo 1 che sono classificati come ad alto rischio e soggetti a valutazione della conformità da parte di terzi a norma dell'articolo 43, prima che tali sistemi di IA siano immessi sul mercato o messi in servizio. Tali prove e valutazioni verificano che i sistemi siano conformi ai pertinenti requisiti del presente regolamento e possano essere immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione in conformità del presente regolamento. La Commissione ***può affidare*** l'esecuzione di tali prove o valutazioni a organismi notificati designati a norma del presente regolamento, nel qual caso l'organismo notificato agisce per conto della Commissione. L'articolo 34, paragrafi 1 e 2, si applica mutatis mutandis alla Commissione nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dal presente paragrafo.	1 quater. La Commissione ***può, qualora lo ritenga necessario e nel rispetto dell'articolo 28, paragrafo 8, effettuare*** valutazioni della conformità e prove precedenti all'immissione sul mercato dei sistemi di IA di cui al paragrafo 1 che sono classificati come ad alto rischio e soggetti a valutazione della conformità da parte di terzi a norma dell'articolo 43, prima che tali sistemi di IA siano immessi sul mercato o messi in servizio. Tali prove e valutazioni verificano che i sistemi siano conformi ai pertinenti requisiti del presente regolamento e possano essere immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione in conformità del presente regolamento. ***Qualora non ritenga necessario effettuare autonomamente la valutazione della conformità precedente all'immissione sul mercato,*** la Commissione ***affida*** l'esecuzione di tali prove o valutazioni a organismi notificati designati a norma del presente regolamento, nel qual caso l'organismo notificato agisce per conto della Commissione. L'articolo 34, paragrafi 1 e 2, si applica mutatis mutandis alla Commissione nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dal presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 341
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 75 bis
	L'ufficio per l'IA ha come obiettivi centrali la promozione dell'innovazione, della competitività e della crescita economica, che orientano il suo lavoro e sono integrati nelle sue attività. L'ufficio per l'IA riferisce con cadenza annuale in merito al conseguimento di tali obiettivi.";

Or. en

Emendamento 342
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) l'articolo 77 è così modificato:	***soppresso***
(a) il titolo è sostituito dal seguente:	
"Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali e cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato";	
(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	
"1. Le autorità o gli organismi pubblici nazionali che controllano o fanno rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla non discriminazione, hanno il potere di richiedere qualsiasi informazione o documentazione creata o mantenuta dall'autorità di vigilanza del mercato competente a norma del presente	

regolamento o di accedervi, in una lingua e un formato accessibili, quando l'accesso a tali informazioni o documentazione è necessario per l'efficace adempimento dei loro mandati entro i limiti della loro giurisdizione.";

(c) sono inseriti i paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti:

"1 bis. Fatte salve le condizioni specificate nel presente articolo, l'autorità di vigilanza del mercato concede all'autorità pubblica o all'organismo pubblico di cui al paragrafo 1 l'accesso a tali informazioni o documentazione, anche richiedendole al fornitore o al deployer, ove necessario.

1 ter. Le autorità di vigilanza del mercato e le autorità o gli organismi pubblici di cui al paragrafo 1 cooperano strettamente e si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per l'adempimento dei rispettivi mandati, al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali e di razionalizzare le procedure. Ciò include, in particolare, lo scambio di informazioni, ove necessario, per l'efficace supervisione o esecuzione del presente regolamento e delle altre rispettive normative dell'Unione.";

Or. en

Emendamento 343
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità o gli organismi pubblici nazionali che controllano o fanno rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla non discriminazione, hanno il potere di richiedere qualsiasi informazione o documentazione creata o mantenuta dall'autorità di vigilanza del mercato competente a norma del presente regolamento o di accedervi, in una lingua e un formato accessibili, quando l'accesso a tali informazioni o documentazione è necessario per l'efficace adempimento dei loro mandati entro i limiti della loro giurisdizione."; Or. en	1. Le autorità o gli organismi pubblici nazionali che controllano o fanno rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla non discriminazione, hanno il potere di richiedere qualsiasi informazione o documentazione creata o mantenuta dall'autorità di vigilanza del mercato competente a norma del presente regolamento o di accedervi, in una lingua e un formato***, leggibile meccanicamente per via elettronica, che siano*** accessibili, quando l'accesso a tali informazioni o documentazione è necessario per l'efficace adempimento dei loro mandati entro i limiti della loro giurisdizione. ***Ciò non pregiudica le competenze, i compiti, i poteri e l'indipendenza delle autorità o degli organismi pubblici nazionali competenti nell'ambito dei loro mandati. In particolare, il presente articolo non limita i poteri di cui tali autorità e organismi dispongono di richiedere informazioni ai sensi di altre normative dell'Unione o nazionali. Di conseguenza, tali autorità e organismi mantengono qualsiasi potere di cui dispongono di chiedere informazioni direttamente agli operatori ai sensi dei loro mandati o di altre normative.***;

Emendamento 344
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sono inseriti i paragrafi 1 bis ***e*** 1 ter seguenti:	(c) sono inseriti i paragrafi 1 bis**,** 1 ter ***e 1 quater*** seguenti:

Or. en

Emendamento 345
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 77 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Fatte salve le condizioni specificate nel presente articolo, l'autorità di vigilanza del mercato concede all'autorità pubblica o all'organismo pubblico di cui al paragrafo 1 l'accesso a tali informazioni o documentazione, anche richiedendole al fornitore o al deployer, ove necessario.	1 bis. Fatte salve le condizioni specificate nel presente articolo, l'autorità di vigilanza del mercato concede all'autorità pubblica o all'organismo pubblico di cui al paragrafo 1 l'accesso a tali informazioni o documentazione, anche richiedendole al fornitore o al deployer, ove necessario. ***In tal caso, la richiesta deve tenere conto delle dimensioni e delle capacità del deployer.***

Or. en

Motivazione

Pur accogliendo con favore il rafforzamento della cooperazione di cui all'articolo 77, si ritiene essenziale che le richieste di informazioni da parte delle autorità competenti restino mirate e proporzionate alle dimensioni e alla capacità delle imprese alle quali le informazioni sono richieste.

Emendamento 346
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 – lettera c

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 77 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. ***Fatte salve le condizioni specificate nel presente articolo,*** l'autorità di vigilanza del mercato concede all'autorità pubblica o all'organismo pubblico di cui al paragrafo 1 l'accesso a tali informazioni o documentazione, anche richiedendole al fornitore o al deployer***, ove necessario***.	1 bis. L'autorità di vigilanza del mercato concede all'autorità pubblica o all'organismo pubblico di cui al paragrafo 1 l'accesso a tali informazioni o documentazione, anche richiedendole al fornitore o al deployer ***senza indebito ritardo e non oltre un mese dal ricevimento della richiesta***.

Or. en

Emendamento 347
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 77 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 ter. Le autorità di vigilanza del mercato e le autorità o gli organismi pubblici di cui al paragrafo 1 cooperano strettamente e si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per l'adempimento dei rispettivi mandati, al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali e di razionalizzare le procedure. Ciò include, in particolare, lo scambio di informazioni***, ove necessario,*** per l'efficace supervisione o esecuzione del presente regolamento e delle altre rispettive normative dell'Unione.	1 ter. Le autorità di vigilanza del mercato e le autorità o gli organismi pubblici di cui al paragrafo 1 cooperano strettamente e si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per l'adempimento dei rispettivi mandati, al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali e di razionalizzare le procedure***, rispettando nel contempo le competenze, i compiti, i poteri e l'indipendenza rispettivi***. Ciò include, in particolare, lo scambio di informazioni per l'efficace supervisione o esecuzione del presente regolamento e delle altre rispettive normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 348
Kristian Vigenin, Brando Benifei, Hannes Heide, Francisco Assis, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 – lettera c
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 77 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi la finalità e i motivi della richiesta. L'autorità di vigilanza del mercato non rifiuta di dare seguito alla richiesta, salvo se: a) l'autorità richiedente non è competente per l'oggetto della richiesta o per le misure di cui è richiesta l'esecuzione; o b) l'accoglimento della richiesta viola le disposizioni del presente regolamento o il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta l'autorità di vigilanza del mercato che riceve la richiesta.

Or. en

Emendamento 349
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 80 bis
	Tenuta delle registrazioni e trasparenza delle comunicazioni di vigilanza

Le autorità nazionali competenti e l'ufficio per l'IA tengono registrazioni organizzate e recuperabili delle comunicazioni con i fornitori e i deployer di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico in relazione all'applicazione o all'interpretazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare quelli di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b). Tali registrazioni sono documentate in modo coerente e rese disponibili, se del caso e fatte salve le tutele dei segreti commerciali, ai fini del controllo parlamentare, della cooperazione tra le autorità e del controllo giurisdizionale.";

Or. en

Motivazione

È necessario stabilire un chiaro obbligo di registrazione e organizzazione sistematica delle comunicazioni in materia di vigilanza per garantire la trasparenza, la responsabilità, il controllo democratico e la parità di trattamento degli operatori economici, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione della nozione di rischio sistemico e dei relativi obblighi. Ciò consentirebbe inoltre un controllo giurisdizionale e parlamentare efficace, preservando appieno nel contempo la protezione dei segreti commerciali.

Emendamento 350
Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) l'articolo 82 è soppresso;

Or. en

Motivazione

L'articolo compromette la certezza del diritto e la prevedibilità per i fornitori, in quanto un

sistema di IA conforme può ancora essere soggetto a ulteriori requisiti o restrizioni da parte delle autorità nazionali. Ciò potrebbe portare a una frammentazione del mercato interno, in quanto diversi Stati membri possono introdurre vari requisiti aggiuntivi.

Emendamento 351
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 92 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(26 ter) all'articolo 92, il paragrafo 3 è modificato come segue:
3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può chiedere l'accesso al modello di IA per finalità generali in questione attraverso API o altri mezzi e strumenti tecnici adeguati***, compreso il codice sorgente***.	***"***3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può chiedere l'accesso al modello di IA per finalità generali in questione attraverso API o altri mezzi e strumenti tecnici adeguati.***";***

Or. en

Motivazione

La divulgazione obbligatoria del codice sorgente proprietario esporrebbe informazioni sensibili in materia di sicurezza e segreti commerciali, ma aggiungerebbe solo benefici marginali in termini di sorveglianza, dati gli strumenti di trasparenza, documentazione e audit già disponibili a norma del regolamento sull'IA.

Emendamento 352
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 95 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) all'articolo 95, il paragrafo 4 è	***soppresso***

sostituito dal seguente:

"4. Nell'incoraggiare e agevolare l'elaborazione dei codici di condotta, l'ufficio per l'IA e gli Stati membri tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up.";

Or. en

Emendamento 353
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 95 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) all'articolo 95, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Nell'incoraggiare e agevolare l'elaborazione dei codici di condotta, l'ufficio per l'IA e gli Stati membri tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up.";	

Or. en

Emendamento 354
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 95 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) all'articolo 95, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Nell'incoraggiare e agevolare l'elaborazione dei codici di condotta, l'ufficio per l'IA e gli Stati membri tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up.";	

Or. en

Emendamento 355
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) all'articolo 96, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione presta particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento.";	

Or. en

Emendamento 356
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) all'articolo 96, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione presta particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento.";	

Or. en

Emendamento 357
Axel Voss, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) all'articolo 96, paragrafo 1, il secondo comma ***è sostituito dal seguente***:	(28) all'articolo 96, paragrafo 1, ***le lettere a) e g) e*** il secondo comma ***sono sostituiti dai seguenti***:

Or. en

Emendamento 358
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(27 bis) all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, la lettera a) è sostituita

	dalla seguente:
a) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e ***all'articolo*** 25;	***"***a) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e ***agli articoli*** 25 ***e 26***;***";***

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette le preoccupazioni dell'industria in merito alla mancanza di orientamenti sull'articolo 26 (Obblighi dei deployer di sistemi di IA ad alto rischio).

Emendamento 359
Lukas Mandl, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(27 bis) all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e ***all'articolo*** 25;	***"***a) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e ***agli articoli*** 25 ***e 26***;***";***

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette le preoccupazioni dell'industria in merito alla mancanza di orientamenti sull'articolo 26 (Obblighi dei deployer di sistemi di IA ad alto rischio). Gli orientamenti della Commissione sull'attuazione pratica del presente regolamento dovrebbero pertanto concentrarsi particolarmente sull'articolo 26, tra gli altri.

Emendamento 360
Axel Voss, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(28 bis) all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e ***all'articolo*** 25;	***"***a) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e ***agli articoli*** 25 ***e 26***;***";***

Or. en

(Regolamento (UE) 2024/1689)

Motivazione

L'emendamento riflette le preoccupazioni dell'industria in merito alla mancanza di orientamenti sull'articolo 26 (Obblighi dei deployer di sistemi di IA ad alto rischio). Gli orientamenti della Commissione sull'attuazione pratica del presente regolamento dovrebbero pertanto concentrarsi particolarmente sull'articolo 26, tra gli altri.

Emendamento 361
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96– paragrafo 1 – comma 1 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 ter) all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, è inserita la lettera seguente:
	"g) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui all'articolo 27, compresa la possibilità che la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali sia rappresentata dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento, utilizzando, se del caso, modelli standardizzati, liste di controllo e misure relative alle migliori pratiche.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette la difficoltà dell'industria di rispettare i requisiti di cui all'articolo 27 sulla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio. Impone pertanto alla Commissione di elaborare orientamenti sull'attuazione pratica di tale articolo, anche specificamente sull'interazione tra le valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali e le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.

Emendamento 362
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, è inserita la lettera seguente:
	"f bis) l'applicazione pratica delle deroghe per la ricerca previste dal regolamento sull'IA all'articolo 2, paragrafi 6 e 8, comprese le informazioni sul modo in cui si applicano in contesti settoriali, quali la ricerca preclinica, gli studi clinici e lo sviluppo di prodotti nel settore dei medicinali o dei dispositivi medici.";

Or. en

Motivazione

Sebbene il regolamento sull'IA escluda esplicitamente dalle sue norme i modelli e i sistemi di IA destinati esclusivamente alle attività di R&S in campo scientifico, sono necessari orientamenti pratici e giuridicamente vincolanti per garantire la certezza del diritto ed evitare oneri normativi eccessivi per le imprese che utilizzano l'intelligenza artificiale in tali attività.

Emendamento 363
Lukas Mandl, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, è inserita la lettera f bis) seguente:
	"f bis) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui all'articolo 27, compresa la possibilità che la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali sia rappresentata dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento, utilizzando, se del caso, modelli standardizzati, liste di controllo e misure relative alle migliori pratiche.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette la difficoltà dell'industria di rispettare i requisiti di cui all'articolo 27 sulla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio. Impone pertanto alla Commissione di elaborare orientamenti sull'attuazione pratica di tale articolo, anche specificamente sull'interazione tra le valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali e le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.

Emendamento 364
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, è inserita la lettera f bis) seguente:
	"f bis) l'applicazione dei requisiti e degli

	obblighi di cui all'articolo 27, compresa la possibilità che la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali sia rappresentata dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento, utilizzando, se del caso, modelli standardizzati, liste di controllo e misure relative alle migliori pratiche.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette la difficoltà dell'industria di rispettare i requisiti di cui all'articolo 27 sulla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio. Impone pertanto alla Commissione di elaborare orientamenti sull'attuazione pratica di tale articolo, anche specificamente sull'interazione tra le valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali e le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.

Emendamento 365
Virginie Joron, Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova, Jorge Martín Frías, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(28 bis) all'articolo 96, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Su richiesta degli Stati membri ***o dell'ufficio per l'IA, o di propria iniziativa***, la Commissione aggiorna gli orientamenti adottati quando lo ritiene necessario.	***"2.*** Su richiesta degli Stati membri, la Commissione aggiorna gli orientamenti adottati quando lo ritiene necessario.***";***

Or. en

Emendamento 366
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) all'articolo 96, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione presta particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento.";	

Or. en

Emendamento 367
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 99

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) l'articolo 99 è così modificato:	***soppresso***
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	
"1. In conformità dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione, che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace, tenendo conto degli	

orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 96. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nell'imporre le sanzioni, gli Stati membri tengono conto degli interessi delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica.";

(b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all'importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore.";

Or. en

Emendamento 368
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 99

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) l'articolo 99 è così modificato:	***soppresso***
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	
"1. In conformità dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione, che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori, e adottano tutte le misure	

necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace, tenendo conto degli orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 96. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nell'imporre le sanzioni, gli Stati membri tengono conto degli interessi delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica.";

(b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all'importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore.";

Or. en

Emendamento 369
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In conformità dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione, che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace, tenendo conto degli orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 96. Le sanzioni previste	1. In conformità dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione, che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace, tenendo conto degli orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 96***, senza creare***

devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nell'imporre le sanzioni, gli Stati membri tengono conto degli interessi delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica."	***distorsioni del mercato ingiustificate***. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nell'imporre le sanzioni, gli Stati membri tengono conto degli interessi delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica."

Or. en

Emendamento 370
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In conformità dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione, che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace, tenendo conto degli orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 96. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nell'imporre le sanzioni, gli Stati membri tengono conto degli interessi delle ***piccole imprese a media capitalizzazione e delle*** PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica.	1. In conformità dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione, che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace, tenendo conto degli orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 96. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nell'imporre le sanzioni, gli Stati membri tengono conto degli interessi delle PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica.

Or. en

Emendamento 371
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica ***agli operatori*** dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, ***i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui*** al presente regolamento entro il ***2 agosto*** 2030.	2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica ***ai fornitori e ai deployer*** dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, ***essi sono resi conformi*** al presente regolamento entro il ***31 dicembre*** 2030.

Or. en

Emendamento 372
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 99 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 4 è inserita la lettera d bis) seguente:
	"d bis) gli obblighi dei fornitori e di terzi,

compresi i fornitori di modelli di IA per finalità generali, a norma dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4;";

Or. en

Motivazione

This last-minute flaw in the technical trilogues creates an enforcement gap in the value-chain rules: cooperation and information-sharing duties under Article 25 risk becoming largely "paper obligations" if they are not backed by an effective sanctioning hook. In practice, downstream providers - often EU SMEs and Start-Ups - depend on timely, accurate technical information and reasonable assistance from upstream actors to meet their own high-risk compliance duties, especially after rebranding or substantial modification. Re-including Article 25(2) - (4) in Article 99(4) ensures that failures to provide substantive cooperation (not only the failure to sign an agreement) can be addressed consistently by competent authorities and the AI Office. This supports a workable allocation of responsibilities along the AI value chain, strengthens enforceability of Article 25, and improves legal certainty for European firms integrating GPAI into regulated AI products and services.

Emendamento 373
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 99 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"6. Nel caso delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all'importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore.";	

Or. en

Emendamento 374
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 99 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"6. Nel caso delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all'importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore.";	

Or. en

Emendamento 375
Michael McNamara, Sandro Gozi, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 99 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel caso delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all'importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore.	6. Nel caso delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all'importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore ***per le PMI e superiore per le piccole imprese a media capitalizzazione***.

Or. en

Emendamento 376
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) l'articolo 111 è così modificato:	***soppresso***
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	
"2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica agli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento entro il 2 agosto 2030.";	
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:	
"4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.";	

Or. en

Emendamento 377
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) l'articolo 111 è così modificato:	***soppresso***
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	
"2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica agli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento entro il 2 agosto 2030.";	
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:	
"4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.";	

Or. en

Emendamento 378
Michael McNamara, Sandro Gozi, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica agli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento entro il 2 agosto 2030.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 379
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica agli	2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica agli

operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. ***In ogni caso, i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento entro il 2 agosto 2030.***	operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione.

Or. en

Motivazione

Rispetto al calendario di conformità del settore pubblico dell'agosto 2030, questo termine sembra notevolmente più lungo rispetto a quello applicabile alle microimprese e alle PMI, nonostante le prime dispongano di risorse notevolmente maggiori. Questa disparità sembra difficile da giustificare, soprattutto se si considera che l'uso dell'IA da parte delle autorità pubbliche comporta spesso rischi più elevati rispetto alle applicazioni aziendali.

Emendamento 380
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica ***agli operatori*** dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima ***della data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo***	2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica ***ai fornitori e deployer*** dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima ***del 2 agosto 2026*** solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche

113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, ***i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui*** al presente regolamento entro il ***2 agosto*** 2030.	significative della loro progettazione. In ogni caso, ***essi sono resi conformi*** al presente regolamento entro il ***31 dicembre*** 2030.

Or. en

Emendamento 381
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica agli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima ***della data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113*** solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento entro il 2 agosto ***2030***.	2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), il presente regolamento si applica agli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima ***del 2 agosto 2026*** solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento entro il 2 agosto ***2028***.

Or. en

Emendamento 382
Axel Voss, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica agli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche ***significative*** della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento entro il 2 agosto 2030.	2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, di cui all'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, lettera a), il presente regolamento si applica agli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione del capo III e dei corrispondenti obblighi di cui all'articolo 113 solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche ***sostanziali*** della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento entro il 2 agosto 2030.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il paragrafo al termine standard della guida blu del nuovo quadro legislativo del 2022, utilizzato anche nelle restanti parti del regolamento sull'IA dell'UE.

Emendamento 383
Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:	***soppresso***
"4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.";	

Or. en

Motivazione

La soppressione è giustificata, in quanto l'emendamento danneggerebbe il settore creativo e il patrimonio culturale e potrebbe determinare incoerenze giuridiche all'interno dell'articolo 50. Inoltre, potrebbe compromettere la competitività europea perché avvantaggerebbe soltanto i fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, che sono prevalentemente fornitori non europei.

Emendamento 384
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:	***soppresso***
"4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.";	

Or. en

Emendamento 385
Michael McNamara, Sandro Gozi, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:	***soppresso***
"4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.";	

Or. en

Emendamento 386
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:	***soppresso***
"4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.";	

Or. en

Motivazione

The Omnibus amendment to Article 111 of the AI Act grants providers a transitional period until February 2, 2027 for content marking obligations, but the Code of Practice defining technical compliance will only be finalized near that date. More critically, deployers subject to Article 50, paragraph 4 obligations receive no transitional period despite depending entirely on providers' technical solutions and Code of Practice specifications to fulfil their transparency obligations toward end users. This asymmetry creates significant legal uncertainty and exposes deployers to liability without adequate means of compliance. This amendment, together with the following amendment to article 113, aims to improve legal certainty by setting a uniform date for both providers and deployers.

Emendamento 387
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:	***soppresso***
"4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.";	

Or. en

Emendamento 388
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:	***soppresso***
"4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.";	

Or. en

Motivazione

Questa parte diventa irrilevante dopo averla spostata all'articolo 113 (punto 31, lettera a)).

Emendamento 389
Michael McNamara, Sandro Gozi, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:	***soppresso***
"4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.";	

Or. en

Emendamento 390
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I fornitori di sistemi di IA***, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026,*** adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio ***2027***.	4. I fornitori di sistemi di IA adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio ***2028***.

Or. en

Emendamento 391
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici***, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026***, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.	4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.

Or. en

Emendamento 392
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Sophie Wilmès, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici***, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026***, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, ***paragrafo*** 2, entro il 2 ***febbraio*** 2027.	4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, ***paragrafi*** 2 ***e 4***, entro il 2 ***agosto*** 2027.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla realtà. La Commissione mira a finalizzare il codice di buone pratiche possibilmente nel giugno 2026, il che renderebbe praticamente impossibile un'applicazione immediata per tutti i sistemi immessi sul mercato a partire dall'agosto 2026.

Emendamento 393
Zala Tomašič, Jan Farský, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini***,*** video ***o testi*** sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto ***2026***, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.	4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini ***o*** video sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto ***2027***, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di garantire la marcatura leggibile meccanicamente è appropriato per i contenuti audio, video e di immagine sintetici, ma non per i testi. I testi sono costantemente modificati, riformattati e riutilizzati in tutti i contesti, il che rende tecnicamente impossibile e sproporzionata una marcatura affidabile leggibile meccanicamente, fornendo nel contempo un valore aggiunto limitato per la trasparenza.

Emendamento 394
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 ***febbraio*** 2027.	4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 ***agosto*** 2027.

Or. en

Emendamento 395
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici***,*** immessi sul mercato ***prima del 2 agosto 2026***,	4. I fornitori di sistemi di IA, inclusi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti sotto forma di audio, immagini, video o testi sintetici immessi sul mercato, adottano le misure necessarie

adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.	per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 febbraio 2027.

Or. en

Motivazione

Evitare il modello a 2 livelli per la semplificazione.

Emendamento 396
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) l'articolo 113 è così modificato:	***soppresso***
a) al terzo comma è aggiunta la lettera d) seguente:	
"d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti:	
i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III,	

sezioni 1, 2 e 3:

i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";

(b) al terzo comma è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal [data di entrata in applicazione del presente regolamento].";

Or. en

Emendamento 397
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) l'articolo 113 è così modificato:	***soppresso***
a) al terzo comma è aggiunta la lettera d) seguente:	
"d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti:	
i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale	

decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.

In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:

i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";

(b) al terzo comma è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal [data di entrata in applicazione del presente regolamento].";

Or. en

Emendamento 398
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) l'articolo 113 è così modificato:	***soppresso***
a) al terzo comma è aggiunta la lettera d) seguente:	
"d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che	

conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti:

i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.

In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:

i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";

(b) al terzo comma è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal [data di entrata in applicazione del presente regolamento].";

Or. en

Emendamento 399
Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***a seguito dell'adozione di una decisione della*** Commissione ***che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti:***	***d)*** Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***a decorrere dal 2 agosto 2028 per quanto riguarda tutti i sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'allegato I, dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III. La*** Commissione ***adotta senza indebito ritardo tutti i restanti atti di diritto derivato e gli orientamenti.***
i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:	
i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";	

Or. en

Emendamento 400
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) all'articolo 113, terzo comma, è aggiunta la lettera c bis) seguente:
	"c bis) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica i) il 2 febbraio 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III;";

Or. en

Emendamento 401
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – capoverso 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti:	***soppresso***
i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	

Or. en

Emendamento 402
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti***:	d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica:
i) ***sei mesi dopo l'adozione di tale decisione*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	i) ***il 1° dicembre 2026*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e
ii) ***12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.***	
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:	ii) ***il 1° dicembre 2027*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.
i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	***Fermo restando quanto precede, gli obblighi di cui***
ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";	***i) all'articolo 6, paragrafi da 2 a 8;***
	ii) all'articolo 13, paragrafi 2 e 3;
	iii) all'articolo 26 e
	iv) all'articolo 27 si applicano a

decorrere dal 2 agosto 2026 nella misura in cui la conformità sia possibile indipendentemente dalle altre disposizioni di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3.

Or. en

Emendamento 403
Zala Tomašič, Tomáš Zdechovský, Jan Farský, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) Il capo III***,*** sezioni 1, 2 e 3***,*** si applica ***a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti:***	d) ***Fatta salva la decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità,*** il capo III ***(***sezioni 1, 2 e 3***)*** si applica ***a decorrere dal 2 agosto 2028*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.
i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:	
i) il 2 dicembre 2027 per quanto	

riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";

Or. en

Motivazione

I periodi di attuazione di 6-12 mesi non sono realistici per i fornitori di IA ad alto rischio. Molti sistemi industriali di IA sono integrati nelle tecnologie operative e nelle infrastrutture critiche e la conformità (gestione dei rischi, governance dei dati, documentazione, sistema di gestione della qualità, sorveglianza umana, solidità, cibersicurezza) è uno sforzo importante. Poiché le norme sono ora attese solo nel 2026/27, l'industria e le autorità hanno bisogno di almeno 12 mesi dall'inserimento nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Date certe e incondizionate sono essenziali.

Emendamento 404
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti***:	d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica:
i) ***sei mesi dopo l'adozione di tale decisione*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	i) ***il 2 dicembre 2027*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e
ii) ***12 mesi dopo l'adozione di tale decisione*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	ii) ***il 2 agosto 2028*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.

In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:

i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Formulazione del Consiglio del 23 gennaio 2026 al fine di garantire un elevato livello di certezza del diritto per il mercato dell'IA dell'UE.

Emendamento 405
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – paragrafo 3 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti***:	Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica:

Or. en

Emendamento 406
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph

Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – paragrafo 3 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti***:	Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica:

Or. en

Emendamento 407
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti:***	Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***il 2 agosto 2028.***

Or. en

Emendamento 408
Michael McNamara, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti***:	d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, ***ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5,*** si applica:
i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:	
i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";	

Or. en

Emendamento 409
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti***:	Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica:
i) ***sei mesi dopo l'adozione di tale decisione*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	i) ***il 2 luglio 2027*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e
ii) ***12 mesi dopo l'adozione di tale decisione*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	ii) ***il 2 agosto 2028*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:	
i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	

Or. en

Emendamento 410
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti***:	d) Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica ***il 2 agosto 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e degli allegati I e III.***
i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:	
i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	

Or. en

Emendamento 411
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si ***applica a seguito dell'adozione di una decisione della Commissione che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti***:	Il capo III, sezioni 1, 2 e 3, ***ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, il capo IV, ad eccezione dell'articolo 50, paragrafi 1, 3 e 4, e il capo V*** si ***applicano*** il 2 agosto 2028.
i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:	
i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";	

Or. en

Motivazione

Al fine di semplificare le disposizioni relative alla data di applicazione, viene introdotta una data armonizzata nel 2028 al posto del meccanismo complicato e condizionato proposto dalla Commissione.

Emendamento 412
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Jan-Christoph

Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 413
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 414
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 415
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***sei*** mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	i) ***12*** mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

Or. en

Emendamento 416
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 417
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 418
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Sophie Wilmès, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 419
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora non siano disponibili norme armonizzate o specifiche comuni entro i termini di cui all'articolo 113, i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio sono autorizzati a dimostrare la conformità utilizzando modelli e pacchetti di documentazione standardizzati approvati dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che i ritardi normativi non blocchino l'accesso al mercato, mantenendo nel contempo la responsabilità e la verificabilità.

Emendamento 420
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) al terzo comma, è aggiunta la lettera d bis seguente:
	"d bis) Le decisioni di cui alla lettera a) sono adottate entro il 2 agosto 2027.";

Or. en

Emendamento 421
Virginie Joron, Ernő Schaller-Baross, Pál Szekeres, Elisabeth Dieringer, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:	***soppresso***
i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";	

Or. en

Emendamento 422
Jaroslav Bžoch, Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:	***soppresso***
i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6,	

paragrafo 2, e dell'allegato III, e

ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";

Or. en

Emendamento 423
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'adozione di tale decisione, si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:	***soppresso***
i) il 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	
ii) il 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";	

Or. en

Emendamento 424
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di mancata adozione della decisione di cui al primo comma, o qualora ***le date indicate di seguito siano anteriori a quelle determinate dall'***adozione di ***tale decisione,*** si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:	***L'applicazione di obblighi specifici per i sistemi di IA ad alto rischio è ancorata a tempistiche chiare e fisse.*** Qualora ***l'applicazione di requisiti per i sistemi ad alto rischio sia posticipata in attesa dell'***adozione di ***norme armonizzate o specifiche comuni, tali rinvii dovrebbero essere soggetti a limiti di tempo massimi e tenere conto della prontezza degli ecosistemi settoriali pertinenti. In particolare, per i sistemi di IA soggetti alla legislazione armonizzata dell'Unione, i limiti di tempo applicabili dovrebbero tenere conto della complessità delle procedure di valutazione della conformità e della preparazione del mercato e*** si applicano le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3:

Or. en

Emendamento 425
Jaroslav Bžoch, Virginie Joron, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – comma 2 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il 2 ***dicembre 2027*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	i) il 2 ***agosto 2028*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

Or. en

Emendamento 426
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – comma 2 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il 2 ***dicembre 2027*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	i) il 2 ***agosto 2028*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

Or. en

Emendamento 427
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Sophie Wilmès, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – comma 2 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il 2 ***dicembre 2027*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e	i) il 2 ***giugno 2028*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e

Or. en

Motivazione

Allineare le tempistiche alle realtà del settore. È necessario un maggior lasso di tempo per attuare correttamente le disposizioni.

Emendamento 428
Svenja Hahn, Nikola Minchev, Cynthia Ní Mhurchú, Moritz Körner, Sophie Wilmès, Jan-Christoph Oetjen, Ana Vasconcelos, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – comma 2 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) il 2 ***agosto 2028*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	ii) il 2 ***febbraio 2029*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Allineare le tempistiche alle realtà del settore. È necessario un maggior lasso di tempo per attuare correttamente le disposizioni.

Emendamento 429
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – comma 2 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) il 2 agosto ***2028*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.	ii) il 2 agosto ***2029*** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 430
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera d – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) al terzo comma, lettera d), è aggiunto il comma seguente:

	"2 bis. Tali date di applicazione si applicano a tutti i sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato o messi in servizio prima dei termini prorogati.";

Or. en

Emendamento 431
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) al terzo comma è aggiunta la lettera e) seguente:	***soppresso***
"e) Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal [data di entrata in applicazione del presente regolamento].";	

Or. en

Emendamento 432
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal [data di entrata in ***applicazione*** del ***presente*** regolamento].	e) Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal [data di entrata in ***vigore*** del regolamento ***modificativo***].

Or. en

Emendamento 433
Michael McNamara, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) all'articolo 113, terzo comma, è aggiunta la lettera e bis) seguente:
	"e bis) La Commissione stabilisce specifiche comuni ai fini della conformità al capo III, a norma dell'articolo 41, qualora le condizioni stabilite al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte il 1° gennaio 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, o i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.
	Tali norme comuni sono adottate non oltre il 2 giugno 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e non oltre il 2 agosto 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.";

Or. en

Emendamento 434
Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 113 – comma 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) al terzo comma è aggiunta la lettera e bis) seguente:
	"e bis) i paragrafi 2 e 4 dell'articolo 50 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.";

Or. en

Motivazione

The Omnibus amendment to Article 111 of the AI Act grants providers a transitional period until February 2, 2027 for content marking obligations, but the Code of Practice defining technical compliance will only be finalized near that date. More critically, deployers subject to Article 50, paragraph 4 obligations receive no transitional period despite depending entirely on providers' technical solutions and Code of Practice specifications to fulfil their transparency obligations toward end users. This asymmetry creates significant legal uncertainty and exposes deployers to liability without adequate means of compliance. This amendment, together with the previous amendment to article 111, aims to improve legal certainty by setting a uniform date for both providers and deployers.

Emendamento 435
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
ALLEGATO I

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) l'allegato I è così modificato:
	(1) la sezione A è soppressa;
	(2) alla sezione B sono aggiunti i punti seguenti:
	1. direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24);
	2. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1);

3. direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90);

4. direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251);

5. direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309);

6. direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62);

7. direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164);

8. regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune

e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1);

9. regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51);

10. regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99);

11. regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1);

12. regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176);

13. regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio;

Or. en

Emendamento 436
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) l'allegato I è così modificato:
	(1) la sezione A è soppressa;
	(2) alla sezione B, sono aggiunti i punti seguenti:
	1. direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24);
	2. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1);
	3. direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90);
	4. direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251);
	5. direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309);
	6. direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62);

7. direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164);

8. regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1);

9. regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51);

10. regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99);

11. regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1);

12. regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione

2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176);

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la chiarezza giuridica ed evita inutili duplicazioni tra il regolamento sull'IA e la legislazione vigente in materia di sicurezza dei prodotti.

Emendamento 437
Axel Voss, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
ALLEGATO I

Testo in vigore	*Emendamento*
	(31 bis) l'allegato I è sostituito dal seguente:
ALLEGATO I	***"***ALLEGATO I
Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione	Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione
Sezione A. Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione in base al nuovo quadro legislativo 1. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24) [abrogata dal regolamento sui prodotti macchina]; 2. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1); 3. direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90); 4. direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli	1. direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24);

Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251); 5. direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309); 6. direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62); 7. direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164); 8. regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1); 9. regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51); 10. regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99); 11. regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del

5.5.2017, pag. 1); 12. regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

Sezione B – Elenco di altre normative di armonizzazione dell'Unione 13. Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72); 14. regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52); 15. regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1); 16. direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146); 17. direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44); 18. regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1); 19. regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1); 20. regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), nella misura in cui si tratta della progettazione, della produzione e dell'immissione sul mercato degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli aeromobili senza equipaggio e ai loro motori, eliche, parti e dispositivi di controllo remoto.

2. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli

(GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1);

3. direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90);

4. direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251);

5. direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309);

6. direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62);

7. direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164);

8. regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1);

9. regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9

marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51);

10. regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99);

11. regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1);

12. regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176);

13. regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72);

14. regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52);

15. regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1);

16. direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146);

17. direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44);

18. regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1);

19. regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325

del 16.12.2019, pag. 1);

20. regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), nella misura in cui si tratta della progettazione, della produzione e dell'immissione sul mercato degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli aeromobili senza equipaggio e ai loro motori, eliche, parti e dispositivi di controllo remoto.***";***

Or. en

Motivazione

Following the Commission's own "Health Omnibus" logic (COM(2025) 1023 final), it is consistent for the AI Omnibus to move not only MDR/IVDR but all Annex I, Section A acts to Section B and to reflect this streamlining in Article 2(2). This avoids duplicate and potentially conflicting horizontal AI obligations on top of mature sectoral regimes, reducing compliance fragmentation and forum-shopping risks for the same product or service. Sector-specific legislation is better placed to calibrate AI requirements to safety and supervision realities, using existing competent authorities and established conformity-assessment pathways. A targeted "sector-first" approach still preserves AI Act safeguards where needed, but boosts EU AI uptake by making compliance clearer, proportionate and implementable for EU SMEs and Start-Ups.

Emendamento 438
Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
ALLEGATO I	***(31 bis) l'allegato I è sostituito dal seguente:***
	"ALLEGATO I
Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione	Sezione ***B*** – Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione
Sezione ***A.*** Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione ***in base al nuovo quadro legislativo***	
1. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24);	1. direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24);
2. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1);	2. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1);
3. direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90);	3. direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90);
4. direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251);	4. direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251);
5. direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle	5. direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309);
	6. direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione

legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309);

6. direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62);

7. direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164);

8. regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1);

9. regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51);

10. regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99);

11. regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il

delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62);

7. direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164);

8. regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1);

9. regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51);

10. regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99);

11. regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1);

12. regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della

regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1);

12. regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

Sezione B. Elenco di altre normative di armonizzazione dell'Unione

13. regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72);

14. regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52);

15. regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1);

16. direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146);

Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176);

13. regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72);

14. regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52);

15. regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1);

16. direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146);

17. direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44);

18. regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del

14.6.2018, pag. 1);

17. direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44);

19. regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1);

18. regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1);

20. regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), nella misura in cui si tratta della progettazione, della produzione e dell'immissione sul mercato degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli aeromobili senza equipaggio e ai loro motori, eliche, parti e dispositivi di

controllo remoto.***";***

19. regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1);

20. regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), nella misura in cui si tratta della progettazione, della produzione e dell'immissione sul mercato degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli aeromobili senza equipaggio e ai loro motori, eliche, parti e dispositivi di

controllo remoto. ***Allegato***

Or. en

(Regolamento (UE) 2024/1689)

Motivazione

La sicurezza dei prodotti è già disciplinata dalla normativa di armonizzazione dell'Unione tecnologicamente neutra di cui all'allegato I. L'inclusione dell'IA non rende di per sé un prodotto non sicuro. L'applicazione parallela del regolamento sull'IA e della sezione A creerebbe duplicazioni e costi inutili. La sezione A dovrebbe pertanto essere fusa nella sezione B. La Commissione ha già proposto questa soluzione per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro; la stessa logica dovrebbe applicarsi anche agli altri atti.

Emendamento 439
Piotr Müller, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato 1 - Sezione A

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) all'allegato I, sezione A, il punto 1 è soppresso;

Or. en

(Regolamento (UE) 2024/1689)

Motivazione

Il regolamento sulle macchine riguarda già in misura sufficiente la questione dell'IA. Non è necessario duplicare più processi, che apportano scarsi benefici per la sicurezza.

Emendamento 440
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato I – sezione A – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) all'allegato I, sezione A, il punto 1 è soppresso;

Or. en

Motivazione

La direttiva 2006/42/CE è stata abrogata dal regolamento 2023/1230. Si evita la duplicazione. In linea con l'emendamento, anche il considerando 46 dovrebbe essere aggiornato.

Emendamento 441
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato I – sezione B – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) all'allegato I, sezione B, è aggiunto il punto seguente:
	"1 bis. regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio;";

Or. en

Emendamento 442
Markéta Gregorová, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato VIII – sezione B

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) all'allegato VIII, la sezione B è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 443
Brando Benifei, Kristian Vigenin, Christel Schaldemose, Pierre Jouvet, Marc Angel, Francisco Assis, Alex Agius Saliba, José Cepeda, Elena Sancho Murillo, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Hannes Heide

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato VIII – sezione B

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) all'allegato VIII, la sezione B è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 444
Marion Walsmann, Hildegard Bentele, Christine Schneider, Stefan Köhler, Sven Simon, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato VIII – sezione B

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) all'allegato VIII, la sezione B è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il mantenimento della registrazione per i sistemi di cui all'allegato III non ad alto rischio garantisce la sorveglianza e fornisce alle autorità dati comparabili. Ciò contribuisce a dare

priorità alla vigilanza del mercato e a individuare i casi d'uso emergenti. Poiché i fornitori devono comunque valutare il rischio per chiedere esenzioni, l'onere amministrativo aggiuntivo è limitato e proporzionato, mentre i benefici in termini di trasparenza e vigilanza sono tangibili.

Emendamento 445
Leila Chaibi, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato VIII – sezione B

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) all'allegato VIII, la sezione B è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 446
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato VIII – sezione B

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) all'allegato VIII, la sezione B è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 447
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato VIII – sezione B

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) all'allegato VIII, la sezione B è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 448
Michael McNamara, Sandro Gozi, Irena Joveva, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato VIII – sezione B

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) all'allegato VIII, la sezione B è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 449
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato VIII – sezione B

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) all'allegato VIII, sezione B, i punti 6 e 8 sono soppressi;

Or. en

Emendamento 450
Jaroslav Bžoch, Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1689
Allegato VIII – sezione B – punto 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(32 bis) all'allegato VIII, sezione B, il punto 5 è così modificato:
5. la ***descrizione della finalità prevista del sistema di IA***;	***"5.*** la ***documentazione della valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4***; ***";***

Or. en